



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 Febbraio 1965, n. 2 — *Modifiche alla Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato, concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.* Pag. 3

DECREE-LAW 27 February 1965, No. 2 — *Amendments to Law No. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service, concerning the establishment, appointments and promotions, and increases in salary, of civil servants.* » 4

DECRETO-LEGGE 27 Febbraio 1965, n. 3 — *Inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali. Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.* » 6

DECREE-LAW 27 February 1965, No. 3 — *Establishment of personnel not belonging to the Civil Service, employed by State Administrations — Temporary appointments.*

Pag. 9

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE

» 12

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1965, N. 2.

Modificazioni alla Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato, concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 63 della Costituzione;

RITENUTA l'urgenza e la necessità di emanare norme modificatrici della Legge 15 marzo 1962, n. 7 al fine di meglio adeguare l'inquadramento del personale civile dello Stato alle nuove esigenze della Pubblica Amministrazione, e ciò in relazione alla scadenza del termine per l'inquadramento stesso fissato al 31 marzo 1965;

SULLA UROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA.

Art. 1

L'inquadramento del personale civile dello Stato, lo svolgimento della sua carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio, sono, in via transitoria, disciplinati come segue:

1. Un funzionario può essere nominato e confermato ad un posto a «livello di avanzamento» con un grado inferiore a quello del posto stabilito dalla Legge 15 marzo 1962, n. 7 e dall'organico approvato.

2. Peraltro, un funzionario di grado inferiore a «A5-Iniziale» non potrà essere nominato Direttore Generale o equivalente.

3. Un funzionario di grado inferiore a «A6-Iniziale» non potrà essere nominato Direttore o equivalente.

4. Un funzionario di grado inferiore a «A7-Scatto 2» non potrà essere nominato Consigliere o equivalente.

5. Un funzionario di grado inferiore a «A7-Iniziale» non potrà essere nominato Capo Servizio, Capo Sezione o equivalente.

6. A deroga di quanto sopra, mentre è in corso il lavoro di re-inquadramento del personale civile dello Stato, un funzionario nominato a un posto di grado A6- A5, o A4 potrà ricevere all'inizio, un aumento di stipendio non superiore al 1/3 di quello attualmente percepito.

7. Le ulteriori promozioni verso il grado approvato per il posto a «livello di avanzamento» potranno essere accordate ogni due anni, calcolati dalla data della nomina.

Art. 2

1. Il presente Decreto-legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 27 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE-LAW n. 2 of 27 February 1965.

Amendments to Law n. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service, concerning the establishment, appointments and promotions, and increases in salary, of civil servants.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Art. 63 of the Constitution;
CONSIDERING the urgent necessity to amend Law n. 7 of 15 March 1962 in order to conform the permanent establishment of the Civil Service to the new exigencies of the Public Administration, in connection with the expiry of the time-limit for the formation of the permanent establishment extended to 31 March 1965;
ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;
HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1.

The establishment of civil servants, their appointments and promotions, and increases in salary, shall be, as a transitional measure, as follows:

1. An officer may be appointed to and confirmed in a promotion post at a grade lower than of the post as set out in Law n. 7 of 15 March 1962 or in the approved establishment.

2. However, no officer below «A5-Initial» may be appointed as Director General or equivalent.

3. No officer below «A6-Initial» may be appointed as Director or equivalent.

4. No officer below «7-Step 2» may be appointed as Counsellor or equivalent.

5. No officer below «A7-Initial» may be appointed as Head of Service, Head of Section or equivalent.

6. Notwithstanding the above, during the completion of the re-establishment of the civil service, an officer appointed to a promotion post of A6, A5 or A4 may be initially restricted to an increase in salary not higher than one-third of his present salary.

7. Further promotions toward the grade of the promotion post may be made at intervals of two years from the date of appointment.

Article 2.

1. This Decree-law shall be presented to the National Assembly under the terms and for the purpose of Art. 63 of the Constitution.

2. This Decree-law shall be included in the Official Compilation of Laws and Regulations of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadishu, li 27 February 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1965, N. 3.

Inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali — Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA l'urgenza e la necessità, in relazione alla scadenza del termine previsto dall'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe, che il Governo provveda all'inquadramento anche del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e nello stesso tempo provveda, altresì, a disciplinare le assunzioni temporanee di personale civile;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

1. L'inquadramento del personale civile nei ruoli e negli organici permanenti previsto dall'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe, è esteso con le stesse modalità e negli stessi termini, ivi previsti al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

2. Il personale civile non di ruolo di cui al precedente comma potrà anche essere inquadrato con l'attribuzione di un grado in più del grado iniziale della categoria a cui verrà assegnato.

3. Per personale civile non di ruolo si intende quello che, essendo cittadino somalo, è stato assunto senza concorso pubblico della Amministrazione Statale con la qualifica di giornaliero o di avventizio o con qualsivoglia altra qualifica equivalente e con retribuzione corrisposta a giornate oppure a mese e con qualsivoglia altra forma di retribuzione.

Art. 2.

Dopo il termine per l'inquadramento di cui al primo comma dell'articolo precedente, è vietata qualsiasi assunzione di personale civile anche nelle forme di cui al comma terzo del precedente articolo, se non per mezzo di pubblico concorso nazionale ai sensi e per gli effetti della Legge 15 marzo 1962, n. 7.

Art. 3.

1. In deroga all'Art. 7 della Legge 15 Marzo 1962, è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, della stessa Legge, in via eccezionale ed in caso di urgenza e di necessità, è permessa l'assunzione di personale cittadino somalo soltanto per determinati compiti o lavori da eseguirsi in brevissimo tempo, non superiore comunque a tre mesi, e semprechè detti compiti o lavori non possono essere eseguiti da personale civile statale per indisponibilità o per mancanza di specializzazione del medesimo.

2. Le sopradette assunzioni sono effettuate con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro competente.

Il provvedimento di assunzione deve specificare, a pena di nullità:

- 1) il tipo e la natura del compito o del lavoro, e la motivazione della sua urgente necessità;
- 2) le generalità complete della persona;
- 3) la indicazione del termine iniziale e di quello di scadenza del compito o del lavoro assegnati;
- 4) il compenso lordo da corrispondersi ragguagliato a giornate oppure a ore, a seconda che trattasi di impiegato o di operaio;
- 5) se trattasi di compito o lavoro la cui retribuzione è da corrispondersi non a ore lavorative ma ad una determinata quantità di lavoro, l'indicazione del massimo di tale quantità e della relativa retribuzione lorda ragguagliata a unità di quantità e non a ore di lavoro;
- 6) la indicazione della esistenza dei titoli di spesa messo a bilancio per far fronte al pagamento della retribuzione.

3. Il personale civile di cui al comma precedente non potrà mai essere inquadrato nei ruoli civili permanenti dello Stato se non partecipando a concorso pubblico nazionale.

Art. 4.

1. In via transitoria e al di fuori degli Accordi di assistenza tecnica conclusi dalla Repubblica Somala con Stati esteri e con Organizzazioni Internazionali, posson essere, in caso di necessità assunti dall'Amministrazione Statale con contratto di impiego o di lavoro, soltanto a tempo determinato, cittadini stranieri.

2. I cittadini stranieri assunti in base al comma precedente sono assoggettati, in quanto applicabili, alle norme della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e del D.P.R. 28 marzo 1964, n. 184 e loro eventuali successive modificazioni, e per quanto non previsto da tali norme, da quelle del Codice del Lavoro e dalle altre leggi e regolamenti e loro eventuali successive modificazioni, vigenti in Somalia.

3. Le assunzioni previste dal presente articolo sono effettuate con decreto del Primo Ministro, sulla proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio dei Ministri.

4. In caso di necessità ed urgenza, possono essere assunti cittadini stranieri con le modalità, termini e finalità previsti dal precedente art. 3.

Art. 5.

Ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 6.

1. Il presente Decreto-legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 27 febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE-LAW n. 3 of 27 February 1965.

Establishment of personnel not belonging to the Civil Service, employed by State Administrations — Temporary appointments.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Art. 63 of the Constitution;

CONSIDERING that, in view of the expiry of the time-limit referred to in art. 35 of Law n. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service and its subsequent extensions, it is urgent and necessary for the Government to provide for the establishment of personnel not belonging to the Civil Service employed by State Administrations, and to make provisions for temporary appointments;

ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1.

1. The provisions concerning the placement of civil servants in the categories and posts of the civil service provided for in art. 35 of Law n. 7 of 15 March 1962 and its subsequent extensions, shall apply, in the same manner and within the same time-limits, to personnel not belonging to the civil service employed by State Administrations.

2. Personnel not belonging to the civil service referred to in the preceding paragraph may be appointed to the grade immediately above the initial grade of the category in which such personnel is placed.

3. Personnel not belonging to the civil service shall include any Somali citizen employed, not on the basis of open competitive examination, by the State Administration as a daily employee, temporary employee or equivalent, and paid on a daily or monthly basis or in on other manner whatsoever.

Article 2.

After the expiry of the time-limit referred to in the first paragraph of the preceding article, all appointments of civil servants, also in the forms mentioned in paragraph 3 of the preceding article, shall be on the basis of open competitive examination, under the terms and for the purpose of Law n. 7 of 15 March 1962.

Article 3.

1. Notwithstanding the provisions of art. 7 of Law n. 7 of 15 March 1962, and except as otherwise provided by art. 9 of the said law, Somali citizens may be temporarily appointed, as an exceptional measure and in case of urgent necessity, for specific duties or works to be carried out within a period not exceeding three months, provided that no civil servants are available or provided that the available civil servants are not qualified to carry out such duties or works.

2. The abovementioned appointments shall be effected by decree of the Prime Minister, on the proposal of the competent Minister.

- 1) the type and nature of the duty or work, and the reasons why it must be carried out urgently;
- 2) the full name of the person appointed;
- 3) the date on which the duty or work starts and the date within which it must be completed;
- 4) the gross daily salary in case of an employee, or the gross salary per hour in case of a labourer;
- 5) where the remuneration to be paid is on the basis of the amount of work done, the indication of the maximum amount of work to be done and the gross remuneration for each unit of such amount;
- 6) head of expenditure included in the budget for the payment of the salary or remuneration.

3. The persons referred to in the preceding paragraph shall not be placed in the permanent establishment of the civil service. They may be appointed in the Civil Service only on the basis of open competitive examination.

Article 4.

1. As a transitional measure, and apart from the Agreements of Technical Assistance stipulated between the Somali Republic and foreign Countries or International Organizations, foreign nationals may be appointed, when necessary, in the State Administration on the basis of an employment or work agreement, for a limited period of time.

2. Foreign nationals appointed under the terms of the preceding paragraph shall be subject, so far as applicable, to the provisions of Law n. 7 of 15 March 1962 and D.P.R. n. 184 of 28 March

1964 and any subsequent amendments thereto. For all matters not covered by the said laws, they shall be subject to the provisions of the Labour Code and other laws and regulations in force in Somalia, and their subsequent amendments.

3. Appointments provided for in this article shall be effected by decree of the Prime Minister on the proposal of the competent Minister, having heard the Council of Ministers.

4. In case of urgent necessity, foreign nationals may be appointed in the manner, for the period of time, and for the purpose, provided for in the preceding art. 3.

Article 5.

Any provisions contrary to or inconsistent with this Decree-law is hereby abrogated.

Article 6.

1. This Decree-law shall be presented to the National Assembly under the terms and for the purpose of art. 63 of the Constitution.

2. This Decree-law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 27 February 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino Ufficiale No. 11 in data 1° Novembre 1964, è stata pubblicata la Legge 29 Ottobre 1964, n. 9, che tratta della conversione in Legge del D. L. 6 Settembre 1964, n. 10, concernente «La proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare», il cui articolo unico così statuisce:

E' convertito in Legge il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10, concernente la proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare».

A seguito della nota n. 085 in data 8 Febbraio 1965, della Assemblea Nazionale, il predetto articolo unico

DEVE LEGGERSI

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10, con la seguente modifica:

«Art. 1 — Il termine previsto dall'Articolo 52 della Legge 14 Agosto 1963 n. 19, ai sensi del quale il Governo è delegato a stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare in conformità dell'Articolo 30 della presente Legge, è prorogato fino al 30 Giugno 1965».
